



# Comune di San Donaci

## COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 29/03/2019

### OGGETTO: 'TASI - APPLICAZIONE PER L'ANNO 2019'

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di MARZO alle ore 16:21, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione. La seduta è pubblica.

Fatto l'appello risultano:

Fatto l'appello risultano:	Presente	Assente
1 Angelo Marasco	Si	
2 Marco Lolli	Si	
3 Valentina Fina	Si	
4 Mariangela Presta	Si	
5 Teresa Donateo	Si	
6 Maria Elena Mauro	Si	
7 Gianluca Zurlo	Si	
8 Mario Zezza	Si	
9 Emanuele Francesco Rizzo	Si	
10 Antonella Vincenti		Si
11 Maurizio Greco		Si
12 Barbara Gioffreda		Si
13 Dolores Bardicchia	Si	

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Maria Elena MAURO nella sua qualità di IL PRESIDENTE. Partecipa Segretario Comunale Dott.ssa Teresa BAX.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:

Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Alle ore 16,23 è entrato nella sala consiliare il Consigliere Maurizio Greco. Presenti n.11

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- i commi 675 e 676 della suddetta legge prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille;
- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ai sensi del comma 677;
- il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014 (ma anche per gli anni successivi), l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

VISTO la Legge 208/2015 che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina dell'IMU e della TASI esentando principalmente l'immobile adibito ad abitazione principale;

### RICHIAMATA:

- la Deliberazione Consiliare n. 17 del 21/05/2014 avente ad oggetto "IUC - Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU",
- la Deliberazione Consiliare n. 31 del 28/4/2016 di "IUC - "Modifica al Regolamento TASI";

VISTO la Deliberazione Consiliare n. 49 del 28/11/2017 avente ad oggetto:" Aliquote TASI 2018 . Approvazione;

RILEVATO che con Deliberazione di Consiglio Comunale sono state contestualmente determinate, per l'anno 2019, le aliquote d'imposta IMU;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 677 per l'anno 2014 (ma anche per gli anni successivi), l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

RILEVATO CHE ai sensi della Legge 208/2015 la componente TASI della I.U.C. a decorrere anche dall'anno 2016 non si applica:

- alle abitazioni principali, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le relative pertinenze, come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011. L'esclusione opera anche a favore delle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale da leggi e regolamenti;
- ai terreni agricoli, nonché alle aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi comprese quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle Politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- agli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

RILEVATO che il comma 683 della predetta Legge prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta ( *per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti*);

VALUTATO che, in considerazione delle ulteriori riduzioni dei trasferimenti dello Stato sulla spesa corrente, risultano utilizzabili entrate per circa Euro 62.000,00 e che pertanto al fine di assicurare proporzionalmente la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e

vigilanza, manutenzione strade, verde pubblico ed illuminazione pubblica, etc. risulta necessario ed indispensabile provvedere all'approvazione, per l'anno 2019, delle seguenti aliquote TASI:

ALIQUOTA TASI ORDINARIA nella misura del 2 % per abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

ALIQUOTA TASI nella misura di 1 % per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011;

ALIQUOTA TASI nella misura dello 0 % per tutti i fabbricati/ alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare;

ALIQUOTA TASI nella misura dello 0 % per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 10,6%°;

ALIQUOTA TASI nella misura del 2,5% per tutti i fabbricati appartenenti alla categoria dei "beni strumentali per natura e destinazione" (esempio categorie catastali C1, C3, tutte le categorie D e A10)

#### RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 che stabilisce : *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione."*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006, che fissa quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con n.9 voti a favore e n.2 voti contrari (Consiglieri:Maurizio Greco e Dolores Bardicchia) su n.11 presenti e votanti

#### DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Confermare, per l'anno 2019, le seguenti aliquote TASI:

ALIQUOTA TASI ORDINARIA nella misura del 2 % per abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

ALIQUOTA TASI nella misura di 1 % per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011;

ALIQUTA TASI nella misura dello 0 % per tutti i fabbricati/ alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare;

ALIQUTA TASI nella misura dello 0 % per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 10,6%°;

ALIQUTA TASI nella misura del 2,5% per tutti i fabbricati appartenenti alla categoria dei “beni strumentali per natura e destinazione” (esempio categorie catastali C1, C3, tutte le categorie D e A10)

2. Dare atto che il gettito della TASI, stimato in Euro 62,000 è destinato al finanziamento, in quota parte, dei servizi indivisibili, di seguito dettagliati: Anagrafe, Stato Civile, Polizia locale, Biblioteche, Musei, Teatri e attività culturali, Stadio Comunale, Viabilità e circolazione stradale, Illuminazione Pubblica, Urbanistica e gestione territorio, Servizio idrico integrato, Servizio di Protezione Civile, Parchi, verde pubblico e manutenzioni, Servizio necroscopico e cimiteriale;
3. Dare atto che la presente Deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2019 ai sensi dell'articolo 172 del D.lgs 267/2000.
4. Dichiarare il presente provvedimento, con n.9 voti a favore e n.2 voti contrari (Consiglieri: Maurizio Greco e Dolores Bardicchia) su n.11 presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del TUEL n. 267/2000.

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO  
F.to Dott.ssa Teresa BAX

IL PRESIDENTE  
F.to Maria Elena MAURO

---

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00**

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Donaci  
25/03/2019

Il Responsabile del Servizio  
(F.to Ing. Solazzo Mauro)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Donaci  
25/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(F.to Dott. Cataldo LOLLI)

---

**ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00**

[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

San Donaci, li 11/04/2019

SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Teresa BAX

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Reg. n. 299

La presente deliberazione, quale documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii., è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Donaci (sito istituzionale: [www.comune.sandonaci.br.it](http://www.comune.sandonaci.br.it)) in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale dal Segretario Generale e dal Presidente del Consiglio del Comune per rimanervi gg. 15 consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 11/04/2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Teresa BAX

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di San Donaci.

Visto: é copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

San Donaci, 11/04/2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Teresa BAX

---